



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 del 05/01/2021

**OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla signora ...OMISSIS... Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio dell'Ente.**

<p><b>Pareri</b> (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale</p> <p><b>REGOLARITA' TECNICA</b> Parere Favorevole Data 30/12/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Sig.ra Tiziana PINO)</p> <p><b>REGOLARITA' CONTABILE</b> Parere Favorevole Data 04/01/2021</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)</p>	<p>L'anno 2021, il giorno 5 del mese di GENNAIO alle ore 18:20 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori nelle persone dei signori:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Stefano PRETE</b></td><td><b>Sindaco</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Elisa SECLI'</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Francesco SOLIDORO</b></td><td><b>Assessore</b></td><td><b>Si</b></td><td></td></tr><tr><td><b>Francesca LEOPIZZI</b></td><td><b>Assessore</b></td><td></td><td><b>Si</b></td></tr><tr><td><b>Giovanni GIAFFREDA</b></td><td><b>Assessore</b></td><td></td><td><b>Si</b></td></tr></tbody></table> <p>Partecipa VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Mirko VITALI.</p> <p>Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.</p>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>		<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>		<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>	<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																						
<b>Stefano PRETE</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>																							
<b>Elisa SECLI'</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Francesco SOLIDORO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>																							
<b>Francesca LEOPIZZI</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>																						
<b>Giovanni GIAFFREDA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>																						

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- **che** con Deliberazione n. 36 del 21.02.2019 la Commissione Straordinaria di cui al D.P.R. del 17.02.2017 e al D.P.R. del 17.09.2018, cui era stata affidata la gestione del Comune di Parabita, con attribuzione dei poteri spettanti agli organi di governo dell'Ente (Sindaco, Consiglio e Giunta), tra l'altro:

- modificava, integrandoli, il Piano Occupazionale Annuale 2019 e il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;
- prevedeva per l'Anno 2019 la copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 3 posti, vacanti, di "Assistente Amministrativo", Categoria C, ciascuno a part-time per n. 12 ore settimanali, attingendo dalla graduatoria vigente presso questo Ente e, secondariamente, da graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri enti, previo espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria previste dalla legge;
- stabiliva che NON si sarebbe dato corso alle procedure di mobilità volontaria, fatto salvo quanto eventualmente diversamente previsto dalla legge;
- demandava ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli atti connessi e conseguenti, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;

-**che** con Determinazione n. 24 - Reg. Gen. n. 205 del 26.03.2019 si stabiliva, in applicazione delle norme di legge in vigore:

- di procedere alla copertura, tra gli altri, dei sopra detti n. 3 posti di "Assistente Amministrativo", Categoria C, con impatto economico 2019;
- di esperire, diversamente da quanto stabilito nella sopra detta delibera di C.S. n. 36/2019, stanti le norme in vigore e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, le procedure di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ss.mm.ii. in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato programmate per l'anno 2019, nelle more della definizione della già attivata procedura ex art. 34-bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;
- di indire le selezioni di mobilità esterna volontaria finalizzate alla copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, dei suddetti posti;
- di approvare, tra gli altri, i documenti relativi alla selezione,
- di precisare che il perfezionamento della procedura di mobilità volontaria era subordinato e condizionato all'esito negativo di quella di ricollocamento del personale in disponibilità prevista dall'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., e che, quindi, in caso di risposta positiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla disponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dal Comune, la procedura di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 sarebbe stata annullata;

-**che** il relativo Bando/Avviso (Allegato n. 3 al sopra detto Provvedimento n. 24/2019 - Reg. Gen. n. 205/2019) veniva pubblicato:

- in versione integrale sul sito internet istituzionale dell'Ente in data 26.03.2019, successivamente aggiornata e integrata in data 04.04.2019

con l'indicazione della data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;

- in Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 16.04.2019

**-che** il termine per l'invio delle domande di partecipazione, fissato al trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'Estratto-Avviso nella G.U.R.I., scadeva alle ore 12,00 del 16 maggio 2019;

**-che** entro il sopra detto termine fissato dal bando/Avviso pubblico pervenivano n. 3 domande di partecipazione alla sopra detta procedura di mobilità volontaria, tra le quali quella della Sig.ra ...OMISSIS..., in servizio a part-time 12/36 presso il Comune di Binetto (BA), con inquadramento nella Cat. C, pos. ec. C1, e profilo professionale di "Istruttore Amministrativo";

**-che**, al termine dell'istruttoria, quale risultante dal Verbale Istruttorio in data 1<sup>o</sup>.08.2019, con Determinazione n. 1 - Reg. Gen. n. 561 del 06.08.2019 risultavano NON AMMESSE due candidate, come appresso specificato: la Sig.ra ...OMISSIS... e la Sig.ra Muscella Emma Rita;

**-che** in data 12.08.2019 veniva trasmessa a mezzo PEC notifica, acquisita in pari data al n. 15141 del protocollo generale del Comune, del ricorso ex art. 700 c.p.c. datato 09.08.2019, presentato innanzi al Tribunale di Lecce – Giudice del Lavoro- contro il Comune di Parabita e rubricato al n. 9977/2919 R.G., con il quale l'Avv. Fernando Colucci, per conto della Sig.ra ...OMISSIS... chiedeva *in applicazione dell'art. 63.2 d.lgs. n. 165/2001, di disapplicare la Determinazione del Responsabile del Settore 2 "RISORSE UMANE, CONTENZIOSO" n. 561 Reg. Gen. del 06.08.2019 e di disporre il rinnovo della procedura selettiva in questione con la riammissione della ricorrente, con vittoria di spese;*

**-che** la Giunta Comunale con Deliberazione n. 52 del 14/08/2019 riscontrava l'opportunità di costituirsi in giudizio avverso il predetto ricorso e a tal fine conferiva apposito incarico, in tal senso, all'avvocato Macri Domenico, con studio legale in Taviano;

**-che** in merito all'esito del suddetto giudizio, l'avvocato Domenico Macri, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16428 del 12/09/2019, tra l'altro comunicava che in data 31.08.2019 il Giudice del lavoro, sciogliendo la riserva nel procedimento *de quo*, rubricato al n. 9977/2919-R.G., aveva dichiarato la nullità del ricorso con compensazione delle spese di giudizio;

**-che** in data 24/09/2019 veniva trasmesso a mezzo pec e acquisito al n. 17065 di protocollo di questo Ente in pari data Ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c., presentato dall'avv. Colucci per conto della sua assistita, innanzi al Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro contro il Comune di Parabita e rubricato al n. 10483/2019 R.G.;

**-che** con Deliberazione n. 73 del 25.09.2019 la Giunta Comunale stabiliva di conferire nuovo incarico al medesimo Avv. Domenico Macri per la difesa delle ragioni dell'Ente;

**-che** con Decreto di rigetto n. cronol. 55318/2019 del 26/11/2019 - RG n. 10483/2019 il Giudice del Lavoro rigettava l'istanza cautelare di ricorrente con r.g. 10483/19 e compensava le spese di giudizio tra le parti in ragione della particolarità della questione trattata e dello stadio di arresto del giudizio;

#### **PRESO ATTO:**

**-che** in data 02.01.2020 è stata acquisita al n. 68 del prot. Gen. del Comune PEC di pari data, con la quale l'Avv. Macri ha inoltrato a questo Ente Ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., iscritto al n. 9000052/2019 del ruolo generale, trasmessogli con allegata Relata di Notifica del 17.12.2019 a mezzo di Posta Elettronica Certificata, presentato presso il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro dall'avv. Fernando Colucci, per conto della sopra

detta sig.ra ...OMISSIS..., avverso l'ordinanza del G.d.L. di Lecce del 26.11.2019, di rigetto del precedente Ricorso rubricato al n. 10483/2019 R.G.;

-**che** con Ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., (n. 9000052/2019 R.G.) si chiedeva nuovamente, in forza dell'art. 63.2 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., di disapplicare la Determinazione del Responsabile del Settore 2 (Unità di Line) "Risorse Umane, Contenzioso" n. 561 Reg. Gen. del 06.08.2019, e gli atti presupposti e conseguenti, disponendo l'ammissione della ricorrente alla procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. per la copertura, tra gli altri, di n. 3 posti di "Assistente Amministrativo", Cat. "C" a tempo indeterminato part-time per n. 12 ore di cui all'Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita il 26.03.2019 e il 04.04.2019 e così di sostenere il colloquio previsto per l'espletamento della selezione, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore;

-**che** l'udienza era stata fissata per il giorno 17 febbraio 2020 (n. cronol. 58280/2019 del 17/12/2019 - RG n. 9000052/2019);

-**che** il Tribunale di Lecce – Sezione del Lavoro, in data 23/03/2020, sciogliendo la riserva ha dichiarato la incompetenza per Territorio rientrando la controversia nella competenza del Tribunale di Bari, ed ha compensato tra le parti le spese di lite;

#### **TENUTO CONTO:**

- **che** da ultimo, l'avvocato Coluccia Fernando con pec del 30 giugno 2020, acquisita al prot. dell'Ente al n. 11878 del 30/06/2020 ha notificato ricorso ex art. 414 c.p.c., per conto del suo assistito sig.ra ...OMISSIS..., con il quale si chiede al giudice adito del Tribunale di Bari di :

- dichiarare discriminatoria e comunque illegittima l'esclusione della ricorrente della procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, tra gli altri, di n. 3 posti di "assistente Amministrativo" cat. C;

- accertare e dichiarare che al ricorrente, a causa della predetta esclusione dalla procedura di mobilità esterna volontaria è derivato un danno biologico quantificato nella misura del 20% e comunque pari a quella percentuale maggiore o minore, che risulterà a seguito di C.T.U. di cui si chiede l'ammissione;

- accertare e dichiarare, altresì, che la detta esclusione ha arrecato alla ricorrente altro pregiudizio che non ha fondamento medico/legale, rappresentato dalla sofferenza interiore per aver compromesso il diritto/dovere di accudire il giovane figlio, affetto da patologie;

- dichiarare che detto pregiudizio è conseguenza peculiare che supera le conseguenze "comuni" e che deve essere risarcita adeguatamente valorizzando la stima del "danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione", e così quantificato aumentando di un ulteriore 30% il danno biologico; ovvero aumentando il danno biologico di quella percentuale maggiore, o minore, che risulterà più esatta a seguito di C.T.U.;

- condannare il Comune di Parabita, al risarcimento in favore della ricorrente del "danno biologico" e del danno non compensato dalla liquidazione forfetizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari, così, a titolo di "danno personalizzato", nella misura di un ulteriore 30% da sommarsi al danno biologico, ovvero nella diversa percentuale stabilita a seguito di C.T. U.;

- **che** l'udienza è stata fissata per il giorno **21/01/2021** (n. cronol. 26109/2020 del 29/06/2020 - RG n. 5991/2020);

**VALUTATE:**

- come prive di fondamento e di riscontri oggettivi le affermazioni contenute anche nel sopra detto Ricorso;
- come non pertinenti e artificiose le ragioni addotte da parte ricorrente;

**RITENUTO:**

- necessario, anche alla luce degli esiti positivi dei precedenti giudizi, opporsi anche a tale ultimo ricorso, dando incarico ad un legale affinché si costituisca in nome e per conto dell'Ente;
- opportuno, per il principio di relazione materia, conferire nuovamente incarico all'avvocato Domenico Macrì, il quale ha già difeso l'Ente nei sopra detti precedenti procedimenti;

**CONSIDERATO** che l'avvocato Domenico Macrì, con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 24461 del 24/12/2020 ha accettato di patrocinare l'Ente nel giudizio in questione a fronte di un corrispettivo pari ad € 2.500,00 omnia;

**VISTI:**

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 76 in data 29/12/2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011);

**ACCERTATO** che il Capitolo 103 - "*Spese per liti*" - Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio di previsione 2021 presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell'incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune;

**RITENUTO**, quindi:

- **di conferire** nuovo incarico per la difesa del Comune nel procedimento *de quo* all'Avv. Domenico Macrì, con studio legale in Taviano (Le) in via Maria Montessori;
- **di stanziare** allo scopo la somma complessiva di **€ 2.500,00 omnia** comprensiva di accessori di legge e spese vive, disponibile sul Capitolo 103 "*Spese per liti*" del Bilancio 2021;
- **di assegnare** la sopra detta somma di € 2.500,00 al Responsabile del Settore competente per materia;
- **di approvare** lo schema di Disciplinare d'incarico predisposto ai fini dell'affidamento

dell'incarico in argomento;

**ACQUISITI:**

-il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;

-il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO:**

-**che** in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

-**che** di tanto e dell'assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

-**che** il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all'atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

**AD UNANIMITÀ** di voti favorevoli espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente dispositivo;

**1) DI PRENDERE ATTO:**

- del Ricorso ex art. 414 C.P.C. presentato dall'avvocato Coluccia Fernando al Tribunale di Bari, per conto della sua assistita sig.ra ...OMISSIS..., e notificato al Comune di Parabita a mezzo pec del 30 giugno 2020, acquisita al prot. dell'Ente al n. 11878 del 30/06/2020;

- che l'udienza è stata fissata per il giorno **21/01/2021** (n. cronol. 26109/2020 del 29/06/2020 - RG n. 5991/2020);

**2)DI COSTITUIRSI**, per quanto in premessa esposto, in giudizio avverso il sopradetto ricorso a difesa delle ragioni del Comune;

**3)DI CONFERIRE** apposito incarico, in tal senso, all'avv. Domenico Macrì, con studio legale in Taviano, quale difensore del Comune nel procedimento di che trattasi, dando mandato al medesimo di mettere in atto ogni azione per la difesa di questo Ente avverso il sopra detto ricorso;

**4)DI AUTORIZZARE** il Sindaco a conferire al nominato professionista la necessaria *procura ad litem* nelle forme e con i poteri più ampi per la tutela delle ragioni del Comune;

**5)DI APPROVARE** l'allegato schema di disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**6)DI STABILIRE** che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € **2.500,00 omnia**;

**7) DI DARE ATTO** che la spesa troverà copertura sul Capitolo 103 - “*Spese per liti*” - Missione 01 - Progr. 02 - Cod. 01.03.02.99.02 - del Bilancio 2021;

**8)DI DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Struttura gli adempimenti conseguenti e successivi ed in particolare al Responsabile del Settore “Contenzioso”, al quale la somma è assegnata, l’assunzione del relativo impegno di spesa e, ad incarico ultimato, la liquidazione della somma dovuta al sopra nominato professionista, ai sensi della normativa in vigore e in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**9)DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.. (TUEL).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Mirko VITALI)

IL SINDACO  
f.to (Dott. Stefano PRETE)

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 44

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Mirko VITALI

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 05/01/2021

VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Mirko VITALI)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mirko VITALI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita